

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 3002/92.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (1). Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non dissotati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare l'avvolgimento dei pezzi in questione in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, a fini di spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 217/79, l'offerta deve venir presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale figurì il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 5.

3. Un'offerta presentata nel quadro del paragrafo 1, lettera b), verte su un numero uguale di quarti anteriori e quarti posteriori e reca un prezzo unico per tonnellata per l'intero quantitativo di carne con osso indicato nell'offerta.

4. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 23 febbraio 1994.

6. Le informazioni sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio sono disponibili per gli interessati presso gli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 300 ECU/100 kg.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

Articolo 4

1. Le carni vendute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura:

Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 373/94];

Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF) nr. 373/94];

Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 373/94];

Προϊόντα παρεμβάσεως χωρίς επιστροφή [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 373/94];

Intervention products without refund [Regulation (EC) No 373/94];

Produits d'intervention sans restitution [Règlement (CE) n° 373/94];

Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 373/94];

Produkten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EG) nr. 373/94];

Produtos de intervenção sem restituição [Reglamento (CE) n° 373/94].

2. Per la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, anche l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 costituisce un'esigenza principale a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (2).

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 3317/93 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1994.

(1) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

(2) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.